

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1982

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente TOROS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (1632-B), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Marte ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 243, 245
MANENTE COMUNALE (DC)	244
MINEO (PRI), relatore alla Commissione	244
MITROTTI (MSI-DN)	244, 245
PANICO (PCI)	245

I lavori hanno inizio alle ore 16,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri » (1632-B), d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Marte ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri », d'iniziativa dei deputati Pazzaglia ed altri, Ichino ed altri, Maroli ed altri, Ferrari Marte ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

11^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (29 settembre 1982)

Riprendiamo i lavori, sospesi nella seduta di stamani. Comunico che ho inviato la seguente lettera al Presidente della 1^a Commissione:

« Caro Presidente,

in data odierna la Sottocommissione per i pareri ha espresso sul disegno di legge n. 1632-B il parere qui accluso.

Il suo contenuto e soprattutto le motivazioni ivi indicate hanno destato notevole perplessità in seno alla Commissione per il fatto che, in occasione del precedente esame da parte del Senato, la Commissione affari costituzionali aveva esplicitamente dichiarato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza sull'intero provvedimento, e quindi anche sul secondo comma dell'articolo 5 che solo successivamente era stato soppresso dalla Commissione.

Ti chiedo pertanto di voler riesaminare la possibilità di esprimere un nuovo parere che tenga conto delle osservazioni da me formulate a titolo personale ed anche a nome della Commissione.

Ti informo altresì di avere convocato la Commissione lavoro oggi pomeriggio alle ore 16,30 per il prosieguo dell'esame del predetto provvedimento; ti sarò quindi grato se potrai a tua volta disporre che la Sottocommissione per i pareri della Commissione che presiedi possa riunirsi prima di tale ora.

Ti ringrazio per quanto potrai fare e ti invio i più cordiali saluti ».

In attesa di un riscontro a tale richiesta, mi pare opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge.

M I N E O, *relatore alla Commissione.*
Vorrei soltanto ricordare che la legge n. 6 del 1981, in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, all'articolo 5 contiene una identica disposizione; ve ne do lettura: « Sussiste il diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione

a meno di un terzo della capacità lavorativa ».

Il comma aggiunto dalla Camera è praticamente identico e non capisco quindi la discriminazione che si verrebbe a creare presso le casse di previdenza autonome che, tra l'altro, non percepiscono finanziamenti dallo Stato.

Pertanto, pur condividendo la proposta di rinvio del seguito della discussione, mi auguro che, alla luce di una migliore conoscenza delle analoghe normative previdenziali per altri settori, la 1^a Commissione permanente possa riesaminare il provvedimento ed emettere su di esso un parere favorevole ed incondizionato.

M I T R O T T I. Voglio aggiungere, perchè rimanga agli atti e perchè ne abbiamo contezza gli onorevoli colleghi, un particolare: la legge n. 6 del 3 gennaio 1981, cui si è riferito il relatore Mineo, legge che disciplina la previdenza per gli ingegneri e gli architetti, ha visto relatore al Senato proprio il senatore Manente Comunale.

Non ritengo di dover aggiungere alcun commento perchè questa precisazione si commenta da sola.

M A N E N T E C O M U N A L E. Signor Presidente, questa mattina credo di essere stato abbastanza chiaro nel sostenere che, se errori erano stati commessi nel passato, non è detto che avremmo dovuto perseverare nell'errore che nella fattispecie è stato a mio avviso ribadito. Avendo rilevato questo errore nella precedente lettura del disegno di legge n. 1632, si era provveduto a disporre l'eliminazione, sopprimendo il relativo comma; ma la Camera lo ha reinserito, sia pure con una formulazione diversa, ma con lo stesso significato sostanziale.

Personalmente ero d'accordo sul riferimento ai difetti fisici, ma certamente quello riguardante i difetti mentali non può essere contenuto in una normativa previdenziale perchè in tal modo avremmo preconstituito per un malato mentale la possibilità di avere la pensione.

11^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (29 settembre 1982)

In un momento in cui parliamo tanto di moralizzare la gestione della spesa pubblica vorremmo proprio noi renderci responsabili di questa situazione?

Dopo aver detto queste cose non sono andato oltre, ma siccome adesso si ricorda la legge sulla previdenza per gli ingegneri e gli architetti, che ha visto autori me e il collega Ferralasco e di cui sono stato relatore...

M I T R O T T I. Lei è stato relatore anche sulla legge concernente la Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori.

M A N E N T E C O M U N A L E. Sì, anche su quella.

Un legislatore che si accorge di aver commesso un errore cerca di correggerlo: non si capisce perchè dovrebbe perseverare in tale errore. Nè ho detto che avremmo dovuto tagliare la testa ai geometri per il fatto che il provvedimento non andava avanti: il Governo ha assunto determinate responsabilità e determinati atteggiamenti al riguardo.

Quindi tutti questi riferimenti ai precedenti provvedimenti hanno trovato in me un interprete attento; cioè, gli errori che ci sono andranno corretti mano a mano che si presenteranno al nostro esame.

Tra non molto si inizierà l'esame del disegno di legge che modifica la normativa sulla previdenza forense: in quella occasione occorrerà eliminare qualsiasi riferimento a difetti mentali preesistenti alla costituzione del rapporto assicurativo.

D'altra parte che cosa avremmo dovuto fare? Avremmo forse dovuto inserire una

norma che prevedesse, per l'iscrizione agli albi professionali, l'obbligo di una visita medica? L'ho ricordato questa mattina: chi si iscrive alla Cassa o agli albi professionali presenta il titolo di studio o il certificato di previsto l'aggravamento della malattia men-medico. In ogni caso, se in una norma è previsto l'aggravamento della malattia mentale preesistente, questa norma va corretta: il difetto fisico infatti può aggravarsi, ma il difetto mentale sventuratamente impedisce addirittura di esercitare una professione e nessuna cassa previdenziale può riconoscere una pensione per l'aggravamento di una malattia mentale.

P R E S I D E N T E. In attesa che la Commissione affari costituzionali faccia conoscere il proprio orientamento in merito alla richiesta di riesame, ribadisco la proposta di aggiornare i nostri lavori alla prossima seduta.

P A N I C O. Il Gruppo comunista, riservandosi di entrare nel merito delle questioni, è favorevole alla proposta del Presidente di rinviare la discussione.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore Dott. GIOVANNI BERTOLINI